

OPERAZIONI DI PRESTITO D'USO IN ORO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

Sede legale: Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

Codice ABI: 5336.3

Iscrizione Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA: n. 01369030935

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Numero verde: 800 881 588 – dall'estero: 0039 0521 954950 - Fax: 0039 0434 233642

Sito Internet: www.friuladria.it – Indirizzo di posta elettronica: banca@friuladria.it

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____
sede _____
telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____
iscritto all'Albo _____ al numero _____
operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COS'E' IL PRESTITO D'USO IN ORO

Trattasi di un finanziamento riservato alle aziende orafe, che vi ricorrono per disporre del quantitativo di "oro industriale" (in lingotti o barre) necessario alle lavorazioni di un determinato periodo di tempo. Alla scadenza del termine prefissato, il Cliente potrà estinguere il credito rimborsando il controvalore, o restituendo l'oro nelle stesse quantità e con le medesime caratteristiche. Il cliente riconosce alla banca un tasso di interesse calcolato in base al controvalore dell'oro anticipato ed al periodo di tempo previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL PRESTITO D'USO IN ORO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio: TAEG relativo a prestito d'uso in Oro con controvalore alla data di sottoscrizione pari a € 100.000, di durata pari a 6 mesi, con rimborso alla scadenza (semestrale).

Tasso annuo nominale	6,50%
Spese incluse nel TAEG (*)	€ 0,85
TAEG	6,50%

(*) nel TAEG sono incluse le seguenti spese: spese di invio comunicazioni periodiche

Periodo di validità del TAEG sopra indicato: dal 01/09/2011 ad oggi

		VOCE DI COSTO	VALORE
CONDIZIONI GENERALI		Quantità minima	Lingotti da 1 kg lordo: - Titolo basso (995,00 gr. netti) - Titolo alto (999,9 gr. netti)
		Divisa di erogazione	XAU (dollaro per oncia)
		Durata	3 mesi, rinnovabile per ugual periodo fino ad un massimo di 18 mesi totali.
		Estinzione	<ul style="list-style-type: none"> • Restituzione della stessa quantità, pezzatura e qualità di oro ricevuto; • pagamento del valore in dollari Usa, o controvalore in Euro al cambio del giorno, dell'oro non restituito al prezzo determinato con uno dei due criteri di seguito indicati, scelto dalla Ditta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezzo dell'oro quotato al "fixing" di Londra alle ore 11.30 o alle ore 16.00 maggiorato di spese e commissioni ed eventuali altri oneri; 2. Prezzo di mercato dell'oro a Londra, quotato da banca estera, maggiorato di spese e commissioni ed eventuali altri oneri.
TASSI		Tasso annuo di interesse nominale	6,50%
		Periodicità di liquidazione	Alla fine del periodo di utilizzo (liquidazione a partita)
		Divisore per il calcolo degli interessi	Anno civile
		Tasso annuo di interesse di mora (per gli importi in linea capitale per i quali la Banca non abbia ritenuto di esercitare la facoltà di addebitare il conto corrente)	6,50%
SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese di accensione	€ 0,00
		Spese di proroga	€ 0,00
		Spese di decurtazione/ estinzione	€ 0,00

	VOCE DI COSTO	VALORE
	Spese di trasporto e di assicurazione	A carico cliente
	Spese per stampa ed invio rendiconto	€ 0,85 per ogni documento
	Spese per stampa ed invio documento di sintesi periodico	€ 0,85 per ogni documento
	Periodicità di invio	Annuale
	Spese per stampa ed invio documento di sintesi di variazione	Gratuito
	Commissione per rilascio informativa precontrattuale idonea alla stipula (ove prevista)	€ 2,50

Il **Tasso effettivo globale medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L. 108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo alle operazioni di "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet www.friuladria.it.

VALUTE

Erogazione, proroga, estinzione/decurtazione con bonifico

data operazione

RECESSO PORTABILITA' RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

RECESSO

Nel caso in cui la Ditta richieda l'estinzione anticipata totale del rapporto, quest'ultimo sarà chiuso nel termine massimo di 60 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Ai sensi dell'art 120 quater del T.U.B nel caso in cui Cliente eserciti la facoltà di surrogazione di cui all'art 1202 del codice civile, non deve sostenere alcun costo, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione (ad esempio spese, commissioni oneri o penali).

La surrogazione comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il Cliente e la Banca/intermediario subentrante.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone – indirizzo di posta elettronica: reclami@friuladria.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto.

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE-CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e il Cliente in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli

Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.
Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA

Rimborso (o piano di ammortamento)

Piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.

Durata

Numero di mesi/anni previsti per completare il rimborso del prestito.

Tasso annuo nominale

Tasso di interesse annuo nominale applicato al finanziamento (variabile o fisso).

Tasso Effettivo Globale Medio, rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tasso d'interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso d'interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione corrispondente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

XAU

Divisa ufficiale di quotazione dell'oro sui mercati internazionali che esprime il valore in Dollari per Oncia

Oncia

Per il commercio dei metalli preziosi è utilizzata l'oncia Troy che equivale a 31,1035 grammi.

Liquidazione

Calcolo e determinazione periodica degli interessi riguardanti il finanziamento.

Periodicità della liquidazione

Frequenza con cui vengono calcolati gli interessi del finanziamento (trimestrale).

Titolo dell'oro

Esprime la purezza del metallo. Viene definito:

- Basso se di purezza inferiore a 999,9 ma superiore a 995.00
- Alto se di purezza pari a 999.9.

Barre/Lingotti

- Lingotti – quando il peso del metallo non supera 1 Kg;
- Barre – quando il peso del metallo è superiore al Kilogrammo.

Fixing

Quotazione ufficiale di una divisa, in un determinato momento, su un determinato mercato dei cambi.